

REGOLAMENTO dell'UFFICIO VERTENZE E LEGALE DELLA C.G.I.L. DEL TRENINO

Nel rispetto di quanto disposto dall'*art.5* del decreto legislativo 460/97, l'attività di assistenza delle proprie iscritte e dei propri iscritti, effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, rientra nelle attività istituzionali della C.G.I.L. del Trentino.

La C.G.I.L. del Trentino assume tra i suoi compiti essenziali quello della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, sia che si tratti di diritti derivanti dalla contrattazione collettiva, sia che si tratti di diritti attribuiti da norme di legge e in tale ambito riconosce nell'azione sindacale lo strumento fondamentale di tutela.

La consulenza e l'assistenza sono prestate sulla base del rapporto associativo e, quindi, riservato esclusivamente alle iscritte e agli iscritti alla C.G.I.L. del Trentino o alle lavoratrici e ai lavoratori che si iscrivono al momento di affidamento della vertenza.

L'Ufficio Vertenze e Legale della C.G.I.L. del Trentino si pone innanzitutto l'obiettivo di risolvere le vertenze in sede sindacale e comunque stragiudiziale.

Le lavoratrici/i lavoratori, all'atto dell'affidamento della vertenza all'Ufficio Vertenze e Legale, devono firmare una **"procura speciale"** (mandato) appositamente predisposta con la quale conferiscono il potere di compiere tutti gli atti necessari per la risoluzione della controversia.

La lavoratrice/il lavoratore firmerà inoltre il modello **"sostegno sindacale"**, accettando così le condizioni economiche applicate.

Le lavoratrici/i lavoratori non avranno rapporti economici diretti con il datore di lavoro. In virtù della "procura speciale" succitata, **conferiscono delega all'Ufficio Vertenze e Legale anche per la riscossione delle somme dovute**, le quali saranno versate sul conto corrente dello stesso Ufficio Vertenze e Legale e tempestivamente girate all'assistito, al netto della quota di servizio, esposta nella tabella **"Quota sindacale"**.

I conteggi dettagliati effettuati dall'Ufficio Vertenze e Legale appartengono esclusivamente alla C.G.I.L. del Trentino e, pertanto, non saranno rilasciati ad alcuno (compreso il titolare della vertenza) per nessun motivo, ragione o causa.

In caso di mancato accordo con la controparte in sede sindacale o presso la competente Commissione di Conciliazione istituita presso il Servizio Lavoro della P.A.T. ex art. 410 c.p.c., l'Ufficio Vertenze e Legale valuterà assieme al lavoratore/lavoratrice l'opportunità di proseguire in sede legale.

Se l'azione giudiziaria risulterà indispensabile, anche a seguito della valutazione congiunta tra Ufficio Vertenze e Legale, Categoria sindacale e Avvocato, l'assistenza legale offerta sarà conforme agli indirizzi generali della C.G.I.L. del Trentino, svolta in modo professionalmente ineccepibile ed improntata alla più rigorosa osservanza dei principi della deontologia

professionale.

La speciale "**procura alle liti**", cioè l'incarico formale all'avvocato, deve essere comunque conferito personalmente da lavoratrici/lavoratori al legale.

RINUNCE

L'Ufficio Vertenze e Legale si riserva la facoltà di rinunciare al mandato in caso di dissensi con le lavoratrici ed i lavoratori in merito alla vertenza.

Indipendentemente dall'anzianità di iscrizione, le lavoratrici ed i lavoratori che, dopo avere affidato l'incarico all'Ufficio Vertenze e Legale, definiscano direttamente la controversia con il datore di lavoro, oppure rinuncino senza autorizzazione a proseguire la vertenza, ovvero costringano all'abbandono della stessa per dichiarazioni non veritiere od altro, sono tenuti al versamento di una quota di servizio di € 100,00 o a quella superiore pari al 10% da calcolarsi sul conteggio inviato al datore di lavoro.

Nei casi in cui la lavoratrice/il lavoratore non ottemperasse a quanto previsto dal presente regolamento per il versamento della "quota sindacale", l'Ufficio Vertenze e Legale, dopo la messa in mora del lavoratore, potrà procedere coattivamente al recupero della propria quota.

TABELLA QUOTA SINDACALE

(anzianità di iscrizione compreso l'anno in corso al momento dell'avvio della vertenza)

	nuova iscrizione	+ 5 anni	+ 10 anni	+ 20 anni	massimale
Retribuzioni	10%	5%	2%	0	€ 1.000
Differenze retributive	10%	5%	2%	0	
Risarcimento danno licenziamento	10%	5%	2%	0	
Recupero da FDG e riparti procedure concorsuali	10%	5%	2%	0	€ 1.000
Da FDG per pensione integrativa	5%	2,5%	1%	0	€ 500

Iscrizione alla C.G.I.L. del Trentino

In caso di apertura di una vertenza per lavoratrici/lavoratori non iscritti e **disoccupati** è necessaria l'iscrizione alla C.G.I.L. del Trentino al costo di **€.100 con delega brevi manu**.

Lavoratrici/lavoratori **occupati** non iscritte e non iscritti alla C.G.I.L. del Trentino si dovranno iscrivere alla Categoria di riferimento alle condizioni tempo per tempo vigenti e comunicate dalle medesime strutture all'Ufficio Vertenze e Legale.

L'iscrizione alla C.G.I.L. del Trentino va mantenuta per tutta la durata della vertenza.